

zione dei conti della sezione « garanzia » del FEAOG per l'anno di riferimento e l'altra che stabilisca le conseguenze dei risultati emersi dalla verifica di conformità, incluse le rettifiche finanziarie;

considerando che le verifiche di conformità e le relative decisioni di liquidazione non saranno, pertanto, legate all'esecuzione del bilancio in un esercizio determinato e che occorre stabilire il periodo massimo cui si possono riferire le conseguenze dei risultati emersi dalle verifiche di conformità;

considerando che è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 729/70⁽¹⁾ segnatamente sopprimendo talune disposizioni divenute prive di oggetto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 729/70 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Articolo 4 »

1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:

a) i servizi e gli organismi che sono riconosciuti per pagare le spese di cui agli articoli 2 e 3, in appresso denominati « organismi pagatori ».

Svolgono funzione di organismi pagatori i servizi e gli organismi degli Stati membri che offrono, per quanto riguarda i pagamenti di loro competenza, adeguate garanzie circa:

- il controllo dell'ammissibilità delle domande e della conformità alle norme comunitarie, prima dell'ordinazione del pagamento;
- l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti effettuati;
- la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma prevista dalle norme comunitarie.

Gli organismi pagatori devono tenere i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati, nonché i documenti relativi all'esecuzione dei controlli amministrativi e materiali prescritti. Se i documenti sono depositati presso gli organismi incaricati dell'autorizzazione delle spese, questi ultimi devono trasmettere all'organismo pagatore delle relazioni sul numero di controlli effettuati, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati;

b) qualora sia riconosciuto più di un organismo pagatore, il servizio o l'organismo incaricato, da un lato,

di centralizzazione e mettere a disposizione della Commissione le informazioni ad essa destinate e, dall'altro, di promuovere un'applicazione armonizzata delle norme comunitarie, in appresso denominato « organismo di coordinamento ».

Solo le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti possono ottenere un finanziamento comunitario.

2. Tenuto conto delle proprie norme costituzionali e della propria struttura istituzionale, ciascuno Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti al numero minimo che garantisca che le spese di cui agli articoli 2 e 3 effettuate nel rispetto di condizioni amministrative e contabili soddisfacenti.

3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni relative agli organismi pagatori:

- la denominazione e lo statuto,
- le condizioni amministrative, contabili e di controllo interno secondo cui sono stati effettuati pagamenti relativi all'esecuzione delle norme comunitarie nel quadro della politica agricola comune,
- l'atto di riconoscimento.

La Commissione è immediatamente informata di qualsiasi modifica intervenuta.

4. Qualora non ricorrano più per un organismo pagatore riconosciuto uno o più presupposti per il riconoscimento, il riconoscimento è revocato, a meno che l'organismo pagatore di cui trattasi non abbia proceduto, entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema, ad introdurre i necessari adeguamenti. Lo Stato membro interessato ne informa la Commissione.

5. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri i mezzi finanziari destinati a coprire le spese di cui al paragrafo 1, lettera a) mediante anticipi mensili sul computo degli esborsi effettuati in un periodo di riferimento. Finché non siano versati gli anticipi summenzionati, gli Stati membri mobilitano i mezzi necessari per effettuare le spese in questione in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti.

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13. »;

2) il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Articolo 5 »

1. Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione le seguenti informazioni, riguardanti gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento di cui all'articolo 4 ed inerenti alle operazioni finanziate dalla sezione « garanzia » del FEAOG:

a) dichiarazioni di spesa e stati di previsione del fabbisogno finanziario;

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).